



UNIONE
DEI COMUNI
DEL COROS

UNIONE DEI COMUNI DEL COROS

Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n° 12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini -

Sede legale: Via Marconi n° 14 CAP. 07045 Ossi (SS); C.F. 92108320901 - P.I.

02308440904; Tel. 0793406090 Fax 0793406295,

E mail: protocollo@pec.unionecoros.it

Servizio Tecnico

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. PER I COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL COROS (CARGEKHE, CODRONGIANOS, FLORINAS, ITTIRI, MUROS, OLMEDO, OSSI, PLOAGHE, PUTIFIGARI, TISSI, URI, USINI) E PER L'UNIONE STESSA, PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO (PERIODO 01/09/2020 - 31/08/2024), AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016, CON L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT. CIG: 8430190CDA.

PREMESSE

E' requisito essenziale di partecipazione la regolare registrazione e abilitazione sulla piattaforma di SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale ("Sezione Fornitori" disponibile alla Home Page del sito) all'impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema.

A tal fine, l'impresa concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione). Nel caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla presente procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale www.sardegnaecat.it, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT+1:00) CET(Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

Si riporta di seguito la categoria dell'albero merceologico SardegnaCat relativa alla presente procedura di gara: AE32 - SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI, AE33 - SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE).

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- a) firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;
- b) la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale all'indirizzo:
<https://www.sardegncat.it/esop/commohost/public/browserenv/requirements.jsp>

Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento, difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

Il presente bando/disciplinare contiene, altresì, le norme relative alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto per la **“Conclusione di un accordo quadro per l'esecuzione del servizio relativo alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e servizio di medico competente ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per i comuni facenti parte dell'Unione Dei Comuni Del Coros (Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini) e per l'unione stessa, per la durata di anni quattro (periodo 01/09/2020 - 31/08/2024), come meglio specificato nel capitolato Speciale d'Appalto allegato (in prosieguo C.S.A.).**

Le disposizioni specifiche della procedura di gara riportate nel presente bando/disciplinare prevalgono su quelle del C.S.A.

La conclusione dell'accordo quadro, come stabilito con **determinazione a contrarre del Responsabile di P.O. del Settore Tecnico n. 27 del 15.09.2020** avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Luogo di svolgimento dell'appalto: COMUNI DI CARGEGHE, CODRONGIANOS, FLORINAS, ITTIRI, MUROS, OLMEDO, OSSI, PLOAGHE, PUTIFIGARI, TISSI, URI, USINI E UNIONE DEI COMUNI DEL COROS.

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice: dott. ing. Francesco Angelo MELONI. ai sensi dell'art. 31 del Codice, punti di contatto: tel. 0793406090 - e.mail: ufficiotecnico@unionecoros.it, pec: protocollo@pec.unionecoros.it.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Denominazione: Unione dei Comuni del Coros
Committenza Responsabile: dott. ing. Francesco Angelo MELONI
Indirizzo postale: via Marconi n. 14 - 07045 Ossi (SS)
Contatti: telefono 0793406090 - fax 0793406295
e-mail: ufficiotecnico@unionecoros.it; tecnico@unionecoros.it;
P.E.C.: protocollo@pec.unionecoros.it;
Indirizzo internet <http://www.unionecoros.it>

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando/Disciplinare di gara e i suoi relativi allegati;
2. Il progetto per il servizio in argomento, approvato con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni n° 34 del 03.07.2020, redatto secondo quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione generale tecnica descrittiva;
 - Indicazioni sui documenti inerenti la sicurezza (D.U.V.R.I.);
 - Elenco Prezzi unitari;
 - Calcolo degli importi per il servizio;
 - Prospetto economico degli oneri complessivi del servizio;
 - Capitolato Speciale d'Appalto -Norme Tecniche e suoi allegati;
3. Il Patto di integrità;
4. Schema di accordo quadro con un unico operatore;
5. Schema di contratto applicativo dell'accordo quadro;
6. Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.unionecoros.it>, sul sito www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegna.cat.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare nella sezione "Messaggi" nella piattaforma Sardegna CAT all'indirizzo www.sardegna.cat.it oppure per posta elettronica all'indirizzo PEC protocollo@pec.unionecoros.it, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione "Messaggi" nella piattaforma Sardegna CAT all'indirizzo www.sardegna.cat.it. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, tutte le comunicazioni, incluse quelle di cui all'art. 76, comma 5, del Codice tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora attuate tramite il sistema

di messaggistica di cui al portale Sardegna CAT. Qualunque comunicazione effettuata tramite il portale sardegna cat determinerà l'invio di una mail p.e.c. all'indirizzo p.e.c. fornito in sede di registrazione sul portale dai concorrenti. Si invitano pertanto le ditte partecipanti ad indicare sul portale sardegna cat l'indirizzo pec corretto ove inoltrare le comunicazioni.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente bando/disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese anche all'indirizzo PEC protocollo@pec.unionecoros.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

I concorrenti sono in ogni caso tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle ulteriori comunicazioni.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e di medico competenze ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 per quattro anni con decorrenza presunta dal 01/01/2021, per i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini, facenti parte dell'Unione dei Comuni e per l'Unione stessa.

Il servizio sarà espletato conformemente agli adempimenti richiesti dal D. Lgs 81/2008 e s.m. ed i. e alle esigenze, in materia di sicurezza, dei singoli Enti.

L'appalto prevede, nel campo della sicurezza, le seguenti misure generali di tutela:

- la valutazione dei rischi;
- la programmazione della prevenzione e protezione;
- l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione;
- l'eliminazione dei rischi o riduzione al minimo;
- la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori.

3.2 - IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore complessivo stimato dell'accordo quadro posto a base di gara è pari a € 339.871,60 (euro trecentotrentanovemilaottocentotrentuno/60) IVA esclusa di cui:

		PERSONALE DI RUOLO		PERSONALE NON DI RUOLO	
		ANNUO	QUADRIENNIO	ANNUO	QUADRIENNIO
Servizi tecnici					
DVR	<i>Documento di valutazione dei rischi</i>	3.375,60 €	13.502,40 €	8.070,00 €	32.280,00 €
RSPP	<i>RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</i>	1.550,34 €	6.201,36 €	3.938,82 €	15.755,28 €
DUVRI	<i>GESTIONE DUVRI</i>	4.600,00 €	18.400,00 €	- €	- €
SGSL	<i>IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</i>	3.471,30 €	13.885,20 €	7.370,10 €	29.480,40 €
PPE	<i>PIANO DI EMERGENZA - PROVE DI EVACUAZIONE</i>	1.193,64 €	4.774,56 €	2.586,96 €	10.347,84 €
TOTALE SERVIZI TECNICI		14.190,88 €	56.763,52 €	21.965,88 €	87.863,52 €
Servizi alle Persone					
PFIA	<i>PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</i>	599,14 €	2.396,56 €	1.650,86 €	6.603,44 €
CDF	<i>CORSI DI FORMAZIONE E SESSIONI DI ADDESTRAMENTO</i>	4.608,00 €	18.432,00 €	4.608,00 €	18.432,00 €
PSS	<i>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA</i>	12.882,49 €	51.529,96 €	24.462,65 €	97.850,60 €
TOTALE SERVIZI ALLE PERSONE		18.089,63 €	72.358,52 €	30.721,51 €	122.886,04 €
TOTALE COMPLESSIVO		32.280,51 €	129.122,04 €	52.687,39 €	210.749,56 €
TOTALE A BASE D'APPALTO			339.871,60 €		

N.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza	71317210-8	P	€ 339.871,60
Importo totale a base di gara				€ 339.871,60

Si riporta di seguito la categoria dell'albero merceologico SardegnaCat relativa alla presente procedura di gara:

1. AE32 - SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI;
2. AE33 - SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE).

L'importo a base di gara è al netto di Iva (non dovuta su SERVIZI ALLE PERSONE) e di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

In considerazione della tipologia dei servizi essendo servizi di natura intellettuale non vi è l'obbligo di redigere il DUVRI - art. 32 comma 3-bis del D.L. 69 del 21.06.2013 e i costi della sicurezza per interferenza sono pari a euro 0,00.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio dell'ente (sia dell'Unione dei Comuni sia dei Comuni stessi) stipulante i propri contratti applicativi discendenti dall'accordo quadro come meglio descritto nel CSA. La copertura finanziaria degli interventi sarà, pertanto, assicurata tramite somme di volta in volta stanziare dagli enti in relazione ai singoli contratti discendenti, che verranno stipulati nel corso della vigenza dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro consentirà alla stazione appaltante la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati "discendenti") con l'appaltatore, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta.

I contratti discendenti potranno essere approvati a partire dalla sottoscrizione dell'accordo quadro, con apposite disposizioni proprie di ciascuna stazione appaltante. Dal momento della stipula dei contratti discendenti, l'appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli ordini d'intervento e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi e nel CSA.

I contratti discendenti dovranno essere stipulati entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, di affidamento dei relativi servizi, pena la risoluzione dell'accordo e l'incameramento della cauzione definitiva da parte della stazione appaltante, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni.

Non è previsto un numero massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell'arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti discendenti, che non dovrà superare il limite precedentemente definito.

I termini di esecuzione dei singoli contratti discendenti sarà definita di volta in volta, ma non potranno essere superiori a un anno dal termine di scadenza dell'accordo.

Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dall'accordo quadro.

Alla luce della natura bifasica della procedura nonché della natura di contratto normativo dell'accordo quadro, non è la stipulazione dell'accordo quadro a determinare il sorgere di obbligazioni pecuniarie e il conseguente obbligo di adempimenti contabili, bensì i successivi contratti discendenti.

3.3 - SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto non è diviso in lotti, in quanto:

- l'amministrazione intende affidare un servizio integrato della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e di medico competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 allo scopo di migliorare gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle incombenze e all'individuazione delle figure richieste dalla legge e nell'ottica di gestire l'area della sicurezza dei lavoratori secondo un principio di maggiore coerenza ed economicità;
- è necessario assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articoleranno i successivi diversi appalti, nonché garantire la razionalizzazione e realizzare i conseguenti risparmi di spesa. L'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti potrebbe rischiare seriamente di pregiudicare la corretta ed omogenea esecuzione degli appalti derivati con la conseguenza che soprattutto nell'ambito del servizio di che trattasi non si otterrebbe la stessa efficacia raggiungibile attraverso una gestione globale degli interventi su tutto il territorio dell'Unione.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Ai sensi dell'art. 3 del capitolato tecnico descrittivo e prestazionale, l'accordo quadro avrà durata di quattro anni, decorrenti dalla data di stipula. La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere alla consegna d'urgenza ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.lgs. 50/2016.

Si precisa che, qualora l'importo complessivo dei contratti discendenti, raggiunga l'importo dell'accordo quadro prima della scadenza, l'accordo s'intenderà concluso. Alla scadenza della validità temporale indicata nel capitolato d'appalto, l'accordo quadro s'intenderà concluso indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico, che non potrà, quindi, avanzare nessuna pretesa di compensi o indennizzi nel caso in cui, durante la vigenza dell'accordo, non dovesse venir stipulato alcun contratto discendente. Del pari, l'operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa neppure nell'ipotesi in cui dovessero essere stipulati contratti discendenti di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto dall'accordo quadro.

La durata dell'appalto è di quattro anni, decorrenti dalla data del primo gennaio 2021 o comunque dalla data di effettivo inizio stabilita con apposita verbale e sino al 31.12.2025. La ditta che risulterà aggiudicataria provvisoria dell'appalto dovrà impegnarsi ad avviare il servizio entro il più breve tempo possibile anche in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto d'appalto.

I termini di esecuzione dei singoli contratti discendenti sarà definita di volta in volta, ma non potranno essere superiori a un anno dal termine di scadenza dell'accordo.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previsti opzioni e rinnovi.

Si precisa che nel caso in cui allo scadere dell'Accordo Quadro, la Stazione appaltante si trovasse nell'eventualità di non aver concluso le procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente quadro e/o esecutore del servizio, lo stesso potrà essere prorogato esclusivamente in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice dei contratti pubblici. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente quadro e/o esecutore del servizio.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. [Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013](#)).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. [Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013](#)).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato

ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del [R.D. 16 marzo 1942, n. 267](#), l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del [D.Lgs. del 2001 n. 165](#).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del [D.L. 3 maggio 2010, n. 78](#) conv. in [legge 122/2010](#)) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della [legge 190/2012](#).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla [delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016](#) [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando/disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Essere iscritto alla C.C.I.A.A., ad altro organismo equipollente o presso i competenti ordini professionali per l'attività nel settore dei servizi indicato nel presente disciplinare; In caso di cooperative, le stesse dovranno essere iscritte all'apposito e relativo Albo, e se sociali anche al relativo ed apposito Albo Regionale.

Il requisito suddetto (*per le imprese*) deve essere posseduto dall'operatore economico in forma singola, da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/rete d'impresa/GEIE e da tutte le consorziate esecutrici

b) Requisiti tecnico professionali R.S.P.P:

1. Possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs 81/08 e smi;
2. aver assunto incarichi, formalizzati da appositi contratti, come RSPP, in enti locali e/o aziende pubbliche e/o private, che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti non inferiore a 200;
3. essere abilitato anche quale formatore per la salute e sicurezza sul lavoro e/o essere supportata da una seconda figura sempre compresa nel proprio organico abilitata.

4. in caso di società, la medesima sia agenzia formativa accreditata;

c) Requisiti tecnico professionali Medico Competente:

1. possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'art. 38 del D.Lgs 81/08 e smi;
2. laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione;
3. iscrizione all'Ordine dei Medici competenti istituito presso il Ministero della Salute;
4. iscrizione nell'elenco nazionale dei Medici Competenti, istituito presso il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali (D.M. 4.3.2009);

In caso di Impresa Commerciale, Studio Associato o Raggruppamento, anche temporaneo, occorre l'indicazione della persona designata ad assumere l'incarico di RSPP e Medico Competente all'interno dell'Amministrazione, sottintendendo che egli stesso dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili (2017-2018-2019) non inferiore ad € 300.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice);

La previsione di un fatturato minimo come requisito di ammissibilità alla procedura si rende necessaria al fine di garantire un'adeguata qualificazione dei soggetti concorrenti alla procedura di gara, anche in considerazione della peculiarità del servizio svolto dall'appaltatore.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- **RSPP**: (Nel caso di raggruppamento o consorzio, ordinario da costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete il requisito deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale).

a) aver eseguito (esecuzione conclusa senza risoluzione di contratto o in corso), nei tre anni precedenti a quello di pubblicazione del presente bando/disciplinare d'appalto, almeno n. 3 servizi analoghi per oggetto, prestati presso Enti locali (Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, ecc...), per un periodo complessivo (dei tre servizi) pari o superiore a 18 mesi e per un numero di dipendenti complessivo (dei tre servizi) pari o superiore a 200.

- **MEDICO COMPETENTE:** (Nel caso di raggruppamento o consorzio, ordinario da costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete il requisito deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale).

b) esperienza di almeno 3 anni come medico competente, ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i., presso Enti Pubblici e/o aziende private, ove l'incarico non sia stato risolto per inadempienza del medico (in caso di Società/Associazione/Raggruppamento, il requisito deve essere posseduto dal Medico incaricato);

c) avere svolto nei tre anni precedenti, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando/disciplinare di gara almeno tre incarichi per lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria e ruolo di medico competente per un periodo complessivo (dei tre servizi) pari o superiore a 18 mesi presso un Ente Locale/azienda con un numero di dipendenti pari o superiore a 200;

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

I partecipanti possono comprovare l'esistenza dei suddetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Si precisa che non essendo prevista nessuna differenziazione tra prestazione principali e prestazioni secondarie, è ammessa, nel caso in cui l'operatore economico singolo volesse ricorrervi, la sola partecipazione di RTI orizzontali.

Qualora partecipi una società e le figure professionali non siano dipendenti della società o non facciano parte della compagine societaria, la società dovrà partecipare, con la figura professionale mancante, in raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016., i requisiti professionali devono essere posseduti dai professionisti designati, sulla base della prestazione assunta.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel

Bando e nel presente disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o Geie, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del codice, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Le prestazioni sono eseguite dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

L'appalto non prevede prestazioni secondarie. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dei "servizi analoghi" deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- 1) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- 2) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7.6 ALTRE INDICAZIONI.

All'appaltatore è fatto obbligo di entrare in possesso di tutti gli eventuali ulteriori requisiti che sopravvenute disposizioni normative e/o amministrative dovessero imporgli nel corso della durata dell'Appalto.

I requisiti indicati ai punti 7.1 devono essere posseduti da parte dell'appaltatore per tutta la durata del contratto e devono essere indicati in modo dettagliato nella parte IV rubricata "criteri di selezione" del "Modello 2 - D.G.U.E." Fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. se nel corso dell'esecuzione dello stesso, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente,

nonché uno dei requisiti necessari all'esecuzione dei lavori e dei servizi oggetto dell'Appalto. In tal caso, è incamerata la cauzione definitiva e grava sull'appaltatore l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[come ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Gli eventuali subappalti da parte dell'affidatario sono regolati dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e da quanto di seguito stabilito.

Ai sensi del comma 4 lett. a) del citato art. 105, il subappalto è ammesso, tenuto conto dei limiti previsti dal medesimo articolo (fino al 40% delle prestazioni complessive).

L'effettivo ricorso al subappalto è comunque subordinato a specifica e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale da concedersi nel rispetto delle condizioni e con le modalità previste dal citato art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto di subappalto deve contenere, oltre a quanto previsto dal citato art. 50/2016, a pena di nullità la clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dall'art. 3 della legge 136/2010. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Sassari della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di ricorso al subappalto senza la prescritta autorizzazione l'Amministrazione Comunale procederà alla denuncia penale ai fini dell'applicazione dell'art. 21 della legge 646/1982 e potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105 comma 19).

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato, comprese le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, ai sensi del citato articolo 105 comma 2.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art 1 comma 18, secondo periodo, della legge di conversione del DL 32/2019 (legge 14 giugno 2019 n. 55) nella presente procedura non viene richiesto di indicare la terna dei subappaltatori in quanto l'applicazione della disposizione di cui all'art 105, comma 6 è sospesa fino al 31/12/2020.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del *prezzo base dell'appalto* e precisamente di importo pari ad € **6.797,43** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico bancario o postale, in assegni circolari;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- a) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- b) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- c) http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- d) http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:

5 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il

debitore;

6 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

7 la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#);

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del [D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82](#) sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del [D.Lgs. 82/2005](#). In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del [D.Lgs. 82/2005](#)) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del [D.Lgs. 82/2005](#)).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione *dell'offerta* (la giurisprudenza più recente ha ritenuto sanabile anche la garanzia rilasciata

successivamente alla presentazione dell'offerta purché dotata di efficacia retroattiva). È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del [D.Lgs. 82/2005](#), la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

L'operatore economico che intende presentare offerta economica **non è tenuto** a visionare i luoghi dove verranno realizzate le prestazioni.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020, così come previsto dall'articolo 65 del cd. "decreto Rilancio", n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dev'essere sottoscritta digitalmente e presentata esclusivamente tramite la piattaforma telematica **Sardegna CAT** previo accreditamento dell'operatore economico e seguendo le istruzioni reperibili sul portale www.sardegncat.it.

L'offerta deve pervenire **entro le ore 12:00 del giorno 26/10/2020**, esclusivamente tramite la piattaforma telematica **Sardegna CAT**.

Il sistema telematico di accreditamento rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che al fine di garantire la segretezza delle offerte l'operatore è tenuto a seguire le istruzioni di recapito dell'offerta reperibili nel portale **Sardegna CAT**.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, la documentazione amministrativa presentata dovrà recare la sottoscrizione digitale dei legali rappresentanti di tutti i partecipanti.

L'offerta inserita a sistema sul portale www.sardegncat.it, nella sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) busta telematica "A" - Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- b) busta telematica "B" - Contenente OFFERTA TECNICA
- c) busta telematica "C" - Contenente OFFERTA ECONOMICA

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni dell'offerta già presentata. Non saranno ammesse né integrazioni dell'offerta presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole cartelle digitali presenti all'interno dell'offerta medesima.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del [D.P.R. 445/2000](#); per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del [D.P.R. 445/2000](#), ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma digitale.

Il dichiarante sottoscrive digitalmente le dichiarazioni rese all'interno della piattaforma telematica Sardegna Cat.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del [D.P.R. 445/2000](#). Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Nell'apposito campo "Documentazione amministrativa - Busta di qualifica" presente sulla piattaforma Sardegna CAT il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare i seguenti documenti digitali:

A) - RICHIESTA di partecipazione ("Modello A0"), redatta in competente bollo;

B) - DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 da redigersi sull'allegato "Modello A", da parte di tutti i soggetti in esso indicati o in conformità allo stesso;

o in alternativa:

B1) DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 da redigersi sull'allegato "Modello A/1", da parte di tutti i soggetti in esso indicati o in conformità allo stesso.

B2) DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, da redigersi sull'allegato "Modello B" da parte di tutti i soggetti in esso indicati o in conformità allo stesso.

B3) DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, da redigersi sull'allegato "Modello C" da parte di tutti i soggetti in esso indicati o in conformità allo stesso.

C) - DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 da redigersi sull'allegato "Modello D" in caso di presentazione di copia conforme di un documento che si intende allegare.

Il modello A deve essere utilizzato se la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del codice viene resa dal legale rappresentante in nome proprio e per conto di tutti i soggetti indicati al c. 3 dell'art. 80, pur senza prevedere specificatamente - in questa fase - l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

Le stazioni appaltanti - infatti - richiedono, alle imprese concorrenti l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al c. 3 dell'art. 80, solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Ciò nell'ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, in conformità del comunicato A.N.AC. del 26.10.2016.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

Ove invece il legale rappresentante non intenda procedere, per autonoma e libera scelta, nei sensi sopra indicati, dovrà utilizzare il modello A/1 e i modelli B e C in relazione alle dichiarazioni da rendere dai soggetti tenuti ai sensi del c. 3 dell'art. 80.

Le dichiarazioni vanno comunque rese in conformità alla modulistica indicata e predisposta dall'ente, il cui utilizzo non costituisce un obbligo, né è causa di esclusione.

Resta inteso che in caso di un loro utilizzo, il concorrente compilatore deve barrare sugli stampati, con idonei segni grafici, l'alternativa prescelta, ovvero trascrivere il modello eliminando l'alternativa non scelta. Per rendere le dichiarazioni di cui ai punti D) - E) e F) successivi è fatto obbligo di utilizzare e compilare i modelli indicati appositamente predisposti.

D) - DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 da rendersi sull'allegato "Modello E" - **Patto di integrità**. Nell'ipotesi di avvalimento il patto d'integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

E) - DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 da redigersi sull'allegato "Modello F - D.G.U.E." (**Documento di Gara Unico Europeo**).

In caso di organismi collettivi (R.T.I., Consorzi, Avvalimento ecc.) tale modello, presentato con le modalità sopra esposte, deve essere singolarmente compilato da tutti i costituenti l'organismo collettivo e firmato con firma digitale dal legale rappresentante di ciascun concorrente partecipante.

ATTENZIONE:

utilizzare esclusivamente il modello di D.G.U.E. pubblicato sulla G.U.R.I. n. 174 del 27.7.2016, qui allegato e non il modello europeo in quanto non contenente tutto quanto richiesto nel modello vigente in Italia.

F) - DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 da redigersi sull'allegato "Modello G - Informativa ai sensi degli art. 13-14 del G.D.P.R. 2016/679 e della normativa nazionale. In caso di organismi collettivi (R.T.I., Consorzi, Avvalimento ecc.) tale modello deve essere singolarmente compilato da tutti i costituenti l'organismo collettivo.

Tutte le suddette dichiarazioni, l'ulteriore documentazione amministrativa nonché l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere firmate digitalmente e corredate dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore da cui siano chiaramente rilevabili i dati anagrafici, l'ente rilasciante, il numero del documento e la data di scadenza. In caso di dichiarazioni plurime da rilasciarsi da parte dello stesso soggetto è sufficiente allegare una sola copia del documento di riconoscimento.

Oltre alle predette dichiarazioni nella "Documentazione Amministrativa" va inserita la seguente ulteriore documentazione:

G) Nel caso di raggruppamento già costituito -

a) MANDATO collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 c. 4 del Codice, le categorie di lavori, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati, nel rispetto di quanto prescritto al paragrafo "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese"

G.1 Nel caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o costituendo consorzio ordinario di concorrenti -

a) Apposito impegno a formalizzare la costituzione in caso di aggiudica con indicazione dell'operatore mandatario cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e preliminarmente alla stipula del contratto.

b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 c. 4 del Codice, (parti del servizio/percentuale che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati, nel rispetto di quanto prescritto al paragrafo "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese da soddisfarsi mediante possesso di una percentuale non inferiore a quella di esecuzione del servizio nell'ambito del raggruppamento concorrente;

G.2 - Nel caso di consorzio o GEIE già costituito -

a) copia dell'Atto Costitutivo e Statuto del consorzio o GEIE sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso (utilizzare il modello allegato D);

b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 c. 4 del Codice, le categorie di lavori, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati, nel rispetto di quanto prescritto al paragrafo "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese";

G.3 - Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

a)- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7

marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

b)- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

c)- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete nel rispetto di quanto prescritto al paragrafo 7.4 "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE"

G.4 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

a) - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

b) qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

c) - dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete, nel rispetto di quanto prescritto al paragrafo 7.4 "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE":

G.5 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

a) - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata over per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete, nel rispetto di quanto prescritto al paragrafo 8.3 "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE"(o in alternativa)

G.6 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b) - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) - la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete, nel rispetto di quanto prescritto al paragrafo 7.4 "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE";

H) In caso di avvalimento (art. 89 del codice):

H.1) **dichiarazione** sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

H.2) **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso il comune di Salerno a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

H.3) **dichiarazione** sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del codice, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 80, c. 5, lett. m), con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

H.4) **contratto**, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto dovrà contenere quanto previsto dall'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata.

Cauzione provvisoria

I) - Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, per un importo garantito corrispondente al pari al 2% del *prezzo base dell'appalto* e precisamente di importo pari ad € 6.797,43 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

In caso di possesso di ulteriori requisiti che danno accesso ad ulteriori riduzioni della garanzia provvisoria è necessario allegare le certificazioni, come richiesto in precedenza, possedute dal concorrente o formalizzare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000, inerenti il possesso dei relativi requisiti che abilitano alla riduzione. (Tale dichiarazione è già contenuta nel modello A punto 10 o A/1 punto 8).

PassOE

L) - PassOE (Documento generato dal sistema AVCPass - Authority Virtual Company Passport) L'AVCP (oggi ANAC) con deliberazione n.111 del 20 dicembre 2012, disciplinante la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice, ha stabilito doversi procedere, per tale verifica, mediante l'utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, se non già registrati, sono invitati a registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link: <https://ww2.avcp.it/idp-sig/>.

Nella pagina che si apre cliccare sulla voce "Registrati". Successivamente, accedendo con le proprie credenziali al sistema, inserire il CIG identificativo della presente procedura,

(indicato in precedenza), e procedere alla generazione del PassOE (il documento che attesta che l'Operatore Economico (OE) può essere verificato tramite AVCPASS).

Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo

0) - I concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il concorrente deve inviare e far pervenire alla S.A., mediante inserimento nella busta digitale "A", l'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'istanza e all'offerta economica. A titolo esemplificativo, i concorrenti possono allegare copia scansionata del foglio sui cui viene apposta la marca da bollo, debitamente annullata, con l'indicazione del CIG della presente procedura di gara, o, in alternativa, ricorrendo alla marca da bollo virtuale, allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.

L'elenco della documentazione presentata per la partecipazione alla gara (mod. A/0) e le dichiarazioni di cui ai mod. A o A/1 - B - C - D - E - F - G e l'offerta economica mod. H devono essere sottoscritte dai soggetti indicati nella testata di ciascun modello.

16. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Nell'apposito campo "Busta tecnica" presente sulla piattaforma Sardegna CAT il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti digitali:

1. Relazione tecnica/organizzativa dei servizi offerti, relativa ai criteri di valutazione A e B, (suddivisi rispettivamente nei sub criteri A1, A2, A3, A4 e B1, B2, B3) di tipo qualitativo evidenziati nel paragrafo 18.1 del presente disciplinare di gara.

L'offerta tecnica deve essere articolata in tanti paragrafi quanti sono i predetti criteri e sub criteri di valutazione di tipo qualitativo. All'interno dell'offerta la distinzione tra i paragrafi suddetti deve essere chiara e consentire alla commissione di valutare ciò che è relativo a ciascuno dei criteri di valutazione.

Si richiede di produrre offerte tecniche che **preferibilmente nel loro insieme non superino complessivamente le n. 18 facciate a video, così suddivise:**

- n. 3 facciate per ognuno dei sub criteri di valutazione A1, A2, A3, A4, per un totale di n. 12 facciate per il criterio A;
- n. 2 facciate per ognuno dei sub criteri di valutazione B1, B2, B3, per un totale di n. 6 facciate per il criterio B.

I concorrenti sono tenuti a numerare progressivamente la facciate dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

Le suddette offerte tecniche, da inserire nella busta B, redatte in lingua italiana, dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovranno essere firmate digitalmente da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15 e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si precisa altresì che la mancata e/o la non corretta sottoscrizione con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio. Tale circostanza sarà considerata alla stregua della mancata presentazione dell'offerta tecnica e comporterà l'esclusione.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica di cui sopra comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto, anche tenendo conto della soglia minima di sbarramento nel caso in cui questa sia prevista.

Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice, eventuali rappresentazioni grafiche nonché riproduzioni fotografiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

* * *

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non possono presentare varianti in sede di offerta** (varianti progettuali). Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del Capitolato d'Oneri e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono presentare in sede di offerta per la parte tecnico/qualitativa, **miglioramenti ed integrazioni**, assumendo a riferimento i criteri di valutazione elaborati della stazione appaltante e proposte di prestazioni volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel Capitolato d'Oneri. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali).

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di **indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, anche tramite evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche che ne consentano una rapida e certa individuazione, fornendone adeguata motivazione o comprova** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscano i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga una istanza di accesso,

ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutela.

17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'“Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato alla presente sotto la lettera “Modello H - Offerta economica” redatta in competente bollo *e mediante il modulo* generato automaticamente dalla piattaforma telematica Sardegna CAT e contenente i seguenti elementi:

a) *Indicazione del ribasso percentuale da applicare ai prezzi unitari posti a base d'appalto* al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.

Nel caso di discordanza tra ribasso indicato offerto in cifre e ribasso indicato offerto in lettere, prevarrà quest'ultimo.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
					D MAX
A	A) Organizzazione e gestione del servizio con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi	50	A1	<p>Organizzazione generale del servizio con riferimento alla struttura organizzativa proposta Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali da considerarsi di pari importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> – efficacia ed efficienza della struttura organizzativa proposta in termini di tempestività e razionalità della gestione della commessa; – chiarezza nella individuazione dei compiti e delle rispettive relazioni. 	12,5
			A2	<p>Organizzazione del servizio con riferimento alla specifica professionalità dei soggetti coinvolti (RSPP- MC) Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - livelli minimi di professionalità che ci si impegna ad utilizzare quali referenti per l'amministrazione comunale, fermo restando i requisiti minimi di legge (art. 32 e art. 38 del D. Lgs. 81/2008) e nello specifico RSPP e MEDICO COMPETENTE (titoli di studio, corsi di formazione, esperienza maturata). 	12,5
			A3	<p>Caratteristiche tecniche qualitative e gestionali del Servizio Prevenzione e Protezione offerto Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali considerati di pari importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> – adeguatezza delle modalità organizzative indicate in considerazione delle peculiarità dei Comuni dell'Unione dei Comuni e dell'Unione stessa in termini quantitativi (n. edifici e organizzazione datori di lavori / preposti); – efficacia del modello organizzativo e delle caratteristiche tecniche proposte rispetto ad un'efficace ed efficiente gestione dei dati tra i diversi Comuni dell'Unione e settori dell'Amministrazione comunale. 	12,5
			A4	<p>Caratteristiche tecniche qualitative e gestionali del Servizio di Sorveglianza Sanitario offerto Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali considerati di pari importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguatezza delle modalità organizzative indicate in considerazione delle peculiarità del Comune di Ravenna in termini quantitativi (numero di dipendenti e tipologia di mansioni); - adeguatezza della struttura individuata quale sede delle visite mediche. 	12,5

B	B) Proposte migliorative tecnico-funzionali-qualitative con riferimento ai seguenti sub-criteri e correlati sub-pesi	30	B1	<p>Migliorie offerte per la comunicazione gestionale del servizio</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali indicati , di pari importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - completezza di informazioni e di documentazione annessa; - modalità di comunicazione con i diversi operatori dell'Amministrazione comunale interessati. 	12
			B2	<p>Migliorie offerte rispetto allo svolgimento delle attività obbligatorie previste dal Capitolato d'Oneri in relazione al Servizio di Prevenzione e Protezione</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> – efficacia della misura proposta con particolare riferimento al coordinamento ed all'assistenza ai dirigenti/responsabili comunali nella veste di datori di lavoro. 	9
			B3	<p>Migliorie offerte relativamente all'attività di informazione – formazione rivolta ai datori di lavoro, preposti e lavoratori oltre a quanto previsto in Capitolato d'Oneri</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – efficacia e completezza del piano proposto di informazione-formazione; si valuterà il modo in cui il piano di informazione-formazione proposto tiene conto della specifica organizzazione della struttura comunale e delle tipologie di attività e mansioni in essa svolte; – efficacia della misura proposta con riferimento alla organizzazione del Comune ed alle tipologie di attività e mansioni in essa svolte. 	9

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **48 punti su 80** per *“il punteggio tecnico complessivo”*.

Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Si precisa che, ai fini della verifica del superamento o meno della soglia di sbarramento **si prenderanno in considerazione i punteggi ottenuti nei criteri sopra indicati, prima della riparametrazione di cui al successivo paragrafo 18.4.** Ciò al fine di evitare che, nel caso in cui si presentassero solo offerte valutate di bassa qualità in base ai prestabiliti sub criteri, per effetto della riparametrazione tutte queste verrebbero portate vicino ai valori massimi previsti per i prestabiliti sub criteri di valutazione nella tabella di cui sopra, venendo così a superare la soglia di sbarramento non in base alla intrinseca qualità e pregio delle proposte, ma solo per effetto dell'applicazione di meccanismi automatici, venendo, in questo modo, a vanificare, la ratio stessa della soglia di sbarramento.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

In base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta «Offerta tecnica», a ciascun criterio di valutazione è attribuito un punteggio da ciascun commissario con il metodo della « media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari » .

La Commissione per l'attribuzione dei punteggi degli elementi di valutazione qualitativi opererà attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

Dove:

C (a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

\sum_n = sommatoria

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

I coefficienti per la valutazione dei sub elementi $V(a)_i$ di natura qualitativa verranno determinati attraverso la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari. Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub elemento da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Successivamente ciascun coefficiente definitivo determinato per ciascun sub elemento sarà moltiplicato per il relativo sub peso al fine di ottenere il punteggio.

Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi e migliorare la leggibilità della motivazione

vengono previsti i seguenti giudizi sintetici che saranno utilizzati dalla Commissione per ciascun elemento di

valutazione di cui ai sub criteri di valutazione, individuati nelle tabelle predette.

A ciascuno di tali giudizi corrisponderà un coefficiente matematico, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei

punteggi. Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella sottoesposta tabella:

Giudizio	Coefficiente
Massimo livello di adeguatezza della proposta al perseguimento di finalità e obiettivi che si intende conseguire.	Da 0,9 a 1
Livello più che adeguato della proposta al perseguimento di finalità e obiettivi che si intende conseguire.	da 0,7 a < 0,9
Livello adeguato della proposta al perseguimento di finalità e obiettivi che si	da 0,6 a < 0,7

intende conseguire.	
Livello parzialmente adeguato della proposta al perseguimento di finalità e obiettivi che si intende conseguire	da 0,4 a < 0,6
Del tutto inadeguato/scarso livello di adeguatezza della proposta al perseguimento di finalità e obiettivi che si intende conseguire.	da 0 a < 0,4

Non si procederà alla riparametrazione del coefficiente in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d.

“riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si evidenzia che **non si effettuerà** la seconda riparametrazione al livello del punteggio tecnico complessivo degli offerenti ammessi.

Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 28 ottobre 2020 alle ore 16:30** con modalità on line attraverso la piattaforma telematica Sardegna CAT.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo comunicazione nella sezione “Messaggi” della piattaforma Sardegna CAT almeno tre giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo comunicazione nella sezione “Messaggi” della piattaforma Sardegna CAT almeno tre giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo arrivo delle offerte pervenute dai concorrenti e mediante accesso alla sezione della piattaforma telematica relativa alla documentazione amministrativa, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

1. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
2. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
3. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
4. proporre il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice, garantirà la segretezza delle credenziali di accesso alla piattaforma telematica Sardegna CAT.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, tramite la sezione “Messaggi” della piattaforma telematica Sardegna CAT, nonché via pec, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B.: La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla [delibera n. 157/2016](#).

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP, qualora necessario e/o richiesto da quest'ultimo, nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. [Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016](#)).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica attraverso la partecipazione con modalità on line attraverso la piattaforma telematica Sardegna CAT, procederà all'apertura delle offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi [già riparametrati,] attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti [ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.].

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

Tale verifica avverrà prima della riparametrazione dei punteggi.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell'offerta economica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La stazione appaltante richiede per iscritto, tramite la sezione "Messaggi" della piattaforma telematica Sardegna CAT, nonché via pec, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni, la presentazione per iscritto delle spiegazioni.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, anche qualora lo ritenga con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del [D.Lgs. 159/2011](#).

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della [Legge 190/2012](#) e dell'art. 92, commi 2 e 3 del [D.Lgs. 159/2011](#)).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 [D.Lgs. 159/2011](#) dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del [D.Lgs. 159/2011](#).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del [D.M. 2 dicembre 2016](#) (G.U. 25 gennaio 2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Sassari rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Si allega al presente documento apposita informativa sul trattamento dei dati cui si rimanda, che dovrà essere restituita allegata ai documenti di partecipazione alla gara debitamente sottoscritta per presa visione.

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA TECNICA
dott. Ing. Francesco Angelo MELONI

Allegati:

- Modello A/0 - Richiesta di partecipazione;
- Modello A o, in alternativa in base a quanto scelto dal concorrente, Modello A/1 - dichiarazione;
- Modello B - dichiarazione;
- Modello C - dichiarazione;
- Modello D - dichiarazione;
- Modello E (Patto d'integrità);
- Modello F D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo);
- Modello G Informativa ai sensi del G.D.P.R. 2016/679 e della normativa nazionale;
- Modello H - Offerta economica;